



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019**

Proponente: il Sindaco o l'Assessore

Redigente: il funzionario



[Handwritten signature]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019- "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 9 del 25/06/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 4 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	3
Articolo 5 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore responsabile del procedimento in esame.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 60 giorni dall'adozione della delibera consigliare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune, entro 60 giorni dopo dal termine previsto nel comma precedente per rendere apposita dichiarazione, comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico o versamento sino a 10 rate di pari importo entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti del 4% annuo.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 9 DEL REVISORE UNICO DEL 25.06.2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34

L'anno 2019 il giorno venticinque del mese di giugno la dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 25.06.2019 relativa all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali e tributarie non rimosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34;

Considerato

Che L'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 prevede la definizione agevolata delle imposte comunali non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, notificati, negli anni dal 2000 al 2017;

che gli enti possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del superiore decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;

Considerato che

La definizione agevolata permetterà ai contribuenti di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti del Comune di Catenanuova usufruendo di una procedura agevolata;

visto lo Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

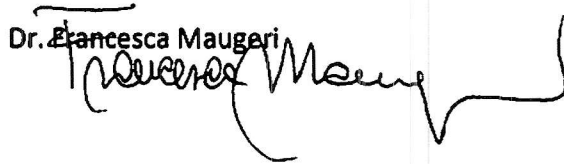
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del 24.06.2019 rilasciati dal responsabile dei servizi ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000

Esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali e tributarie non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34;

Il Revisore

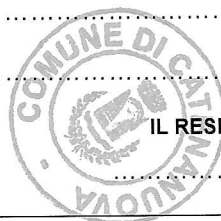
Dr. ~~Francesca~~ Maugeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Maugeri', written over the printed name.

Proposta di Deliberazione n. 12 del 25-06-2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 24/6/19



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 24/6/19



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

[Handwritten signature]